

Bruxelles, 26.10.2012
C(2012) 7430 final

Signor Presidente,

la Commissione, scusandosi per il ritardo nella risposta, ringrazia il Senato della Repubblica per il suo parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2012) 89 final) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (COM(2012) 90 final).

Il Senato della Repubblica esprime preoccupazione in merito all'articolo 37 della proposta sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che disciplina le azioni che gli Stati membri devono intraprendere in caso di non conformità dell'animale in seguito ai controlli previsti nella proposta. La Commissione prende atto del suggerimento di ripristinare la dicitura usata nel regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede cioè la possibilità di sopprimere l'animale non conforme soltanto come misura "di ultima istanza".


Per quanto riguarda la possibile sovrapposizione tra le norme previste nella proposta sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme nazionali sugli animali d'affezione e quelli randagi, la Commissione desidera sottolineare che le sue due proposte si applicano ai movimenti verso uno Stato membro da un altro Stato membro o paese o territorio terzo ma non ai movimenti di animali da compagnia all'interno di uno Stato membro. La protezione della salute e del benessere degli animali randagi rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.

La Commissione prende atto che il Senato della Repubblica solleva obiezioni riguardo alla proposta di una delega di poteri volta a consentire alla Commissione di modificare l'allegato II del COM(2012) 89 final che definisce il campo di applicazione territoriale della proposta. L'obiettivo della Commissione è chiarire il contenuto dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 e permettere l'adattamento del suo ambito di applicazione territoriale nel caso in cui dovessero cambiare, per esempio a seguito di un allargamento, l'area geografica in cui si applicano i trattati e/o l'elenco dei territori stabilito dagli Stati membri. Inoltre, ogni delega di poteri è soggetta al controllo dei colegislatori: un atto delegato può entrare in vigore soltanto se né il Consiglio né il Parlamento europeo sollevano obiezioni e sia l'una che l'altra istituzione possono anche revocare tale delega.

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
IT – 00100 ROMA*

Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, auspicio di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente